

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 197/2012 DEL 24/04/2012

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **14.00** si è riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.:

Claudio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell'Assemblea

Vincenzo ROMOR

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone

Stefano RAFFIN

Vice Sindaco Comune di Cordenons

Emilia Di GREGOLI

Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia

Paolo NADAL

Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell'Assemblea

Maria Gabriella RAPINI

Consigliere Delegato Comune di S. Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune		Presenza	
Pordenone		1	
Cordenons		1	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		5	0

Partecipano alla riunione i Sigg.

Miralda LISETTO

Responsabile Servizio Sociale dei Comuni

Barbara ZAIA

Coord.Area U.O.T. Porcia

Lucilla TAIARIOL

Ufficio Contabilità

Paolo VILLARECCI

Ufficio Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente invita il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DELIB. 170 DEL 08/04/2011 - DEFINIZIONE COMPETENZA IN MERITO AI MINORI INSERITI IN ISTITUTO E ACCOMPAGNATI DAL GENITORE

Premesso che:

- con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale;
- i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino), hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della LR 6/2006” convenzione che definisce e approva, fra l’altro, le finalità, le funzioni, i principi e i criteri generali di esercizio;
- in attuazione della succitata Convenzione sono stati approvati e sottoscritti in data 21 novembre 2008 due accordi attuativi nei quali, tra l’altro, si definiscono modalità di programmazione, Piani Economici Finanziari, conferimento dei beni, riparto dei costi tra i comuni stessi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 ed il Pluriennale 2011-2013 dell’ente gestore, nonché la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 163 del 28.12.2010 è stato approvato il bilancio di ambito – PEF previsionale 2011;
- il Piano Economico Finanziario del Servizio sociale dei Comuni, così come inteso nell’atto di delega sottoscritto, costituisce il documento in base al quale vengono iscritte, in appositi centri di costo, le risorse di rispettiva competenza per materie delegate, nonché tutte le altre spese inerenti la funzionalità della struttura, i costi del personale, ecc.;
- Rammentato che in data 18 dicembre 2009, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr. 141 è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante il suo funzionamento il quale prevede, all’art. 9, tempi e modalità per le “*Deliberazioni*” della stessa Assemblea;
- tra le materie che i Comuni hanno delegato all’Ambito rientrano anche gli interventi nei confronti dei minori;

Vista:

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, all’art. 1 del Titolo I “Diritto del minore ad una famiglia”, prevede che *“il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia; le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia: A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto; lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia”*;
- La Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 170 del 08/04/2012 che aveva, in particolare:
 - considerato la spesa per il pagamento della retta di ospitalità in istituto del genitore che accompagna il minore in struttura residenziale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Magistratura minorile, quale onere da assumere a garanzia del progetto di tutela del minore, con conseguente imputazione della relativa spesa, a carico del bilancio dell’Ambito Urbano 6.5 e non più a carico dei bilanci dei comuni;

- disposto che le eventuali spese impegnate allora a carico dei bilanci dei comuni venissero svincolate e reimpegnate negli specifici capitoli del bilancio di previsione dell'Ambito Urbano 6.5, ove sarebbero stati previsti adeguati stanziamenti;
- precisato che i comuni dovessero provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Ambito Urbano 6.5 per gli interventi di cui in argomento secondo le modalità di riparto approvate di volta in volta dalla stessa Assemblea dei Sindaci;

Considerato che, nella fattispecie degli obiettivi di cui alla citata la Legge 4 maggio 1983, n. 184, all'art. 1 del Titolo I, rientrano anche altre tipologie di utenza che si intende fare beneficiare del dispositivo deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 170 del 08/04/2012, ovvero:

- donne inserite in comunità, non per Decreto del Tribunale, ma per un Piano di lavoro concordato con gli Assistenti sociali del Servizio Sociale dei Comuni, sempreché a scopo di tutela dei minori che hanno al seguito;
- giovani che diventano maggiorenni durante la loro permanenza in istituto e che hanno un provvedimento del Tribunale che ivi ha imposto la loro permanenza fino al 21esimo anno di età e/o prosecuzione del progetto di presa in carico da parte del SSC;

Considerato inoltre che l'estensione del suddetto beneficio è compatibile con le materie delegate dalla Convenzione di Ambito già citata, in particolare con le finalità di tutela previste nell'Area minori e famiglia, e con le funzione di competenza dei Sindaci dei Comuni di distretto.

Valutato che l'assunzione della relativa specifica spesa a carico del bilancio dell'Ambito Urbano 6.5, e non più a carico dei bilanci dei comuni, possa avere decorrenza dal 01 maggio 2011;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le argomentazioni ampiamente esposte in esordio:

1. di estendere gli effetti della Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 170 del 08/04/2011 relativa alla spesa per il pagamento della retta di ospitalità in istituto, alle seguenti tipologie di utenza, con decorrenza dal 01 maggio 2012, e comunque entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di Ambito:
 - donne inserite in comunità, non per Decreto del Tribunale, ma per un Piano di lavoro concordato con gli Assistenti sociali del Servizio Sociale dei Comuni, sempreché a scopo di tutela dei minori che hanno al seguito;
 - giovani che diventano maggiorenni durante la loro permanenza in istituto e che hanno un provvedimento del Tribunale che ivi ha imposto la loro permanenza fino al 21esimo anno di età e/o prosecuzione del progetto di presa in carico da parte del SSC;
2. di disporre che le eventuali spese impegnate ad oggi a carico dei bilanci dei comuni vengano svincolate e re-impegnate negli specifici capitoli del bilancio di previsione dell'Ambito Urbano 6.5, ove verranno previsti adeguati stanziamenti;
3. di precisare che i comuni dovranno provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Ambito Urbano 6.5 per gli interventi di cui in argomento;

4. di dare comunicazione del presente dispositivo ai cinque Comuni dell'Ambito Urbano 6.5 per i provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati: 00

